

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31910 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 06/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi di

Biondi Pietro Marino, nato a Biancavilla il 19/06/1956,

Palumbo Giuseppe Maria, nato a Paternò il 23/02/1957,

avverso la sentenza in data 02/07/2025 della Corte di appello di Catania,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 19 settembre 2024 del Tribunale di Catania che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen., art. 110 cod. pen., art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Biondi eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 2560 cod. civ. e all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 e il vizio di motivazione in relazione alla

neutralità dell'operazione di cessione dei rami aziendali rispetto alla concreta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).

Palumbo lamenta la mancata risposta ai motivi di appello in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

Entrambi gli imputati, il Biondi, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Progetto Vita Onlus fino al 13 aprile 2017, e il Palumbo, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della stessa società dal 13 aprile 2017, sono stati condannati per aver trasferito i vari rami d'azienda alla Alba Cooperativa Sociale Onlus, di cui il Biondi era amministratore e legale rappresentante, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e delle sanzioni per l'importo complessivo di euro 2.409.418,93.

La motivazione della sentenza impugnata, che rinvia sostanzialmente alla sentenza di primo grado, è gravemente lacunosa, non rispondendo ai motivi di appello, pur correttamente sintetizzati nella parte narrativa, sia sull'elemento oggettivo che sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Con riferimento al primo profilo, gli imputati hanno eccepito la neutralità delle operazioni di cessione dei rami d'azienda, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ.; hanno rappresentato la loro inefficacia per il mancato esercizio del gradimento, cui le operazioni erano subordinate, da parte degli enti pubblici appaltanti i servizi di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (tale era l'oggetto sociale sia della cedente che della cessionaria), con conseguente retrocessione dei rami d'azienda in data 29 marzo 2018; hanno richiamato il ravvedimento operoso effettuato dalla Progetto Vita Onlus negli anni 2016 e 2017 con il pagamento della somma di euro 400.000,00 per i debiti del 2014.

Con riferimento al secondo profilo, hanno richiamato nuovamente il ravvedimento operoso per negare il dolo specifico.

A fronte di tali specifici motivi, riprodotti tal quali nei ricorsi per cassazione, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la cessione dei rami d'azienda celava un intento fraudolento e che era prevedibile che gli enti pubblici non avrebbero espresso il gradimento alle operazioni di cessione, così eludendo la risposta alle critiche sollevate, in ordine alla stessa esistenza del debito tributario, dopo l'adesione alla procedura di ravvedimento operoso, e in ordine all'idoneità

fraudolenta delle operazioni di cessione dei rami d'azienda, dopo le corrispondenti retrocessioni.

La motivazione della sentenza di appello è, dunque, apparente sulla condotta fraudolenta e inesistente sul dolo specifico, sebbene la giurisprudenza abbia affermato in plurime occasioni che l'elemento soggettivo debba essere puntualmente accertato, al di là di concorrenti finalità extra-elusive come, nel caso in esame, l'esigenza di creare una *good company* per continuare a operare con gli enti pubblici (Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329 – 01), non coincidendo e non esaurendosi nella condotta fraudolenta (*amplius*, Sez. 3, n. 27143 del 22/04/2015, Noviello, Rv. 264187 – 01).

Alla luce delle considerazioni svolte, non mette conto esaminare il terzo motivo di ricorso del Biondi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, comuni al Palumbo, comporterebbe comunque l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per errata motivazione sui punti decisivi del tema di prova, epilogo questo precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione al 6 febbraio 2026.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 6 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Gastone Andreazza